

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1663 del 31/03/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta P.I. 2000 S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì Via Einstein n. 37-39. Autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV modello GCR 106 matricola n. 10960/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1727 del 31/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **P.I. 2000 S.r.l.** con sede legale in **Comune di Forlì – Via Einstein n. 37-39**. Autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca **REV – modello GCR 106 – matricola n. 10960/2006**.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;
- il D.M. Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2, D.Lgs 152/2006*";

Premesso quanto segue:

- la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 427/93372 del 27.09.2011 per un impianto mobile di recupero di rifiuti, **marca REV – modello GCR 106 – matricola n. 10960**, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5 e R13), la cui validità è stata prorogata fino al 29.06.2022, in virtù dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 (come modificato e integrato dall'art. 3Bis del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 159/20);
- con documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 13.05.2022, acquisita al PG n. 80498 del 13.05.2022, la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** chiede il rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- le modifiche richieste riguardano esclusivamente l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), in mancanza di criteri comunitari e di criteri specifici adottati attraverso uno o più decreti ministeriali, per la produzione di "Aggregato riciclato d/D" attraverso le operazioni di recupero R13 e R5 già autorizzate;
- in data 17.05.2022 con nota PG n. 81875/22, è stata comunicata alla ditta l'improcedibilità dell'istanza di cui sopra in quanto la verifica di completezza aveva dato esito negativo;
- in data 07.06.2022, con nota acquisita al PG n. 94251 del 07.06.2022, successivamente integrata in data 10.06.2022, con documentazione acquisita al PG n. 97574 del 13.06.2022, la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** ha inviato documentazione sufficiente a permettere il proseguimento dell'istruttoria;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **P.I. 2000 S.r.l.** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 103360 del

22.06.2022;

- la nota PG n. 103376 del 22.06.2022 con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;
- la nota PG n. 123669 del 26.07.2022, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 08.09.2022;
- la determina n. DET-AMB-2022-3336 del 01.07.2022, con cui la validità dell'autorizzazione suddetta è stata prorogata fino al 29.06.2023 su richiesta della ditta, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in oggetto;
- la nota PG n. 147120 del 08.09.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 08.09.2022;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 08.09.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Atteso che, con nota PG n. 147462 del 09.09.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 08.09.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 154198 del 21.09.2022, con cui la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine suddetto a fronte della necessità di adeguamento della documentazione alle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs 152/06 e alla imminente entrata in vigore del decreto MITE sui rifiuti inerti dell'edilizia, la cui richiesta è stata accolta con nota PG n. 155986 del 23.02.2023;

Evidenziato che in data 04.11.2022 è entrato in vigore il D.M. Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2, D.Lgs 152/2006*" che definisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

Vista la nota, acquisita da Arpae al PG n. 210695 del 23.12.2022, la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** ha inviato la documentazione integrativa, così come volontariamente integrata e sostituita in data 09.03.2023 ed acquisita da Arpae al PG n. 42269 del 09.03.2023, prevedendo l'aggiornamento al D.M. 152/22;

Evidenziato che dalla documentazione integrativa risulta l'intenzione di ridurre i quantitativi di rifiuti gestiti da 153.000 t/anno a 140.000 t/anno (circa 110.000 m³) nonché i codici EER gestiti;

Tenuto conto che con nota PG n. 16199 del 30.01.2023 è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 15.03.2023;

Dato atto che con nota PG n. 33248 del 23.02.2023 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta in data 21.12.2022, così come avvenuto con la documentazione volontaria ricevuta in data 08.03.2022 e trasmessa con nota PG n. 42692 del 09.03.2023;

Acquisita al PG n. 46577 del 15.03.2023 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, resa dal

Servizio Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza del 15.03.2023;

Visti gli esiti della seduta del 15.03.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni, che vengono riportate nel dispositivo e nell'allegato del presente atto;

Vista la nota PG n. 51869 del 23.03.2023, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 15.03.2023 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, acquisiti al PG n. 42269/23:

- Manuale operativo impianto mobile - rev. 02 del 08/03/2023;
- Allegato 3 – Scheda riassuntiva rifiuti gestiti - rev. 02 del 08/03/2023;
- Allegato 4 - Modello di dichiarazione di conformità - rev. 02 del 08/03/2023;
- Allegato 7 - Omologa: scheda descrittiva del rifiuto - rev. 02 del 08/03/2023;

Preso atto che la Conferenza, trattandosi di impianto mobile che recupera rifiuti inerti in conformità al D.M. 152/22, ha ritenuto che le incongruenze/carenze rilevate del manuale operativo fossero superabili dall'attribuzione delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto, precisando che il manuale operativo veniva pertanto approvato limitatamente alle parti non in contrasto con le presenti prescrizioni e con le normative vigenti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti inerti sia pari a **250.000,00 €**;

Acquisito in data 27.03.2023 al PG n. 54214 del 28.03.2023 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **P.I. 2000 S.r.l.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 28.03.2023, la ditta **P.I. 2000 S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere l'istanza di rinnovo con modifiche avanzata dalla ditta **P.I. 2000 S.r.l.**, in conformità alle disposizioni del D.M. n. 152/22 e alle conclusioni della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti come previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione"*

Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **P.I. 2000 S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Forlì – Via Einstein n. 37-39**, alla gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca **REV – modello GCR 106 – matricola n. 10960/2006** nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate nell'Allegato A al presente atto;
2. **di approvare** l'allegato **A “Gestione rifiuti”** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di stabilire** che, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e alla validità del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 250.000,00**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime

di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. **di stabilire** quanto segue:
- a) **le campagne di attività potranno essere effettuate a decorrere dalla data di accettazione da parte di Arpae delle garanzie finanziarie di cui al punto 3 sopra riportato;**
 - b) per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
 - c) il dichiarato piano di viabilità interna del cantiere deve prevedere idonea separazione dei percorsi pedonali dagli spazi di manovra dei mezzi pesanti, anche attraverso adeguata cartellonistica e segnaletica orizzontale;
5. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata **in anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
6. **di precisare** che:
- 6.1. **Il manuale operativo citato in premessa viene approvato limitatamente alle parti non in contrasto con le prescrizioni del presente atto e con le normative vigenti;**

- 6.2. l'utilizzo dell'impianto mobile deve avvenire in accordo con le leggi nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di impatto acustico, nonché dei relativi regolamenti comunali;
- 6.3. i lavoratori devono essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente in relazione all'esposizione a tutti i rischi presenti nell'attività di cui trattasi (rumore, polverosità, movimentazione carichi, cernita manuale etc...) e deve essere prevista una formazione specifica al loro utilizzo;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. **di dare atto** che, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la delibera D.G.P. n. 427/93372 del 27.09.2011 e s.m.i non sarà più efficace in quanto sostituita dal presente atto, fatta salva la conclusione di eventuali campagne di attività già avviate alla data di rilascio del presente atto;
10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. n. 152/22;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpaè;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpaè e il responsabile

del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
*Dott.ssa Tamara Mordenti**
*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI**(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere effettuate esclusivamente mediante il mezzo mobile gruppo frantumazione marca **REV - modello GCR 106, matricola 10960/2006**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

Elenco Europeo dei rifiuti (EER)	Descrizione	Quantitativi/ volumi massimi annuali
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	140.000 t/anno (circa 110.000 m ³ /anno)
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

3. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27.09.2022 n. 152. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

4. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; **deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpaè l'ottenimento della stessa** e, successivamente, **ogni variazione** riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
5. il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della scheda di omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti. Il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";
6. la norma tecnica di riferimento per la certificazione CE, da riportare nella Dichiarazione di Conformità, dovrà essere la UNI EN 13242 per gli aggregati recuperati destinati ai seguenti utilizzi (previsti dal D.M. 152/2022):
 - a. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - b. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - c. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - d. confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
7. le norme tecniche, da riportare nella Dichiarazione di Conformità, ai fini dell'idoneità tecnica, dovranno essere rispettivamente:
 - a. la UNI 11531-1 Prospetto 4a per:
 - i. Colmate, rinterrì, ripristini morfologici;
 - ii. Corpo del rilevato;
 - b. la UNI 11531-1 Prospetto 4b per:
 - i. Miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base;
 - c. la UNI EN 14227 per:
 - i. Produzione di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
8. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
9. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
10. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno

essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;

11. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
12. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;
13. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
14. Il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013;
15. Il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività.
16. Il Verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, temporaneamente presso l'impianto di produzione oppure presso la propria sede legale, insieme a:
 - a. copia della Dichiarazione di Conformità;
 - b. referti delle analisi di laboratorio in formato originale (anche in formato elettronico);
 - c. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.
17. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
18. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
19. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
20. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
21. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
22. i rifiuti identificati dai codici EER “voce a specchio” potranno essere trattati in impianto solo se

preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;

23. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
24. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.